

**sia**

schweizerischer ingenieur- und architektenverein  
société suisse des ingénieurs et des architectes  
società svizzera degli ingegneri e degli architetti  
swiss society of engineers and architects

**SIA 151**

## **Codice d'onore**

Edizione 2015

I termini che descrivono funzioni e persone sono da intendere sia al maschile che al femminile. Eventuali correzioni e commenti relativi alla presente pubblicazione sono disponibili sul sito [www.sia.ch/errata-corrige](http://www.sia.ch/errata-corrige). La SIA non è responsabile per danni che potrebbero essere causati dall'utilizzazione e dall'applicazione della presente pubblicazione.

Copyright © 2016 by SIA Zurich

## Indice

<b>Parte 1: Finalità del Codice d'onore</b> .....	<b>4</b>
Articolo 1    Finalità del Codice d'onore	4
Articolo 2    Oggetto del Codice d'onore	4
<b>Parte 2: Regole d'onore</b> .....	<b>4</b>
Articolo 3    Comportamento conforme alle regole d'onore	4
Articolo 4    Casi particolari	4
Articolo 5    Comportamento contrario alle regole d'onore	4
<b>Parte 3: Organi</b> .....	<b>4</b>
<b>Titolo 1: Consigli d'onore dei gruppi professionali</b> .....	<b>4</b>
Articolo 6    Consigli d'onore dei gruppi professionali	4
Articolo 7    Consulente legale	5
Articolo 8    Tribunali d'onore dei gruppi professionali	5
Articolo 9    Competenza	5
<b>Titolo 2: Consiglio svizzero d'onore</b> .....	<b>5</b>
Articolo 10    Consiglio svizzero d'onore	5
Articolo 11    Consulente legale	5
Articolo 12    Tribunale svizzero d'onore	6
Articolo 13    Competenza per appelli e reclami	6
<b>Titolo 3: Disposizioni comuni</b> .....	<b>6</b>
Articolo 14    Sede e luogo delle sedute	6
Articolo 15    Obbligo d'entrata in materia	6
Articolo 16    Segreto	6
Articolo 17    Volontariato	6
Articolo 18    Ricusazione	6
Articolo 19    Ricusazione su domanda di parte	7
Articolo 20    Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione	7
<b>Parte 4: Procedura d'onore</b> .....	<b>8</b>
<b>Titolo 1: Disposizioni generali</b> .....	<b>8</b>
Articolo 21    Interesse di categoria	8
Articolo 22    Perenzione	8

Articolo 23	Principio di indagine	8
Articolo 24	Applicazione d'ufficio delle regole d'onore	8
Articolo 25	Diritto di essere sentiti	8
Articolo 26	Pubblicità della procedura d'onore	8
Articolo 27	Rappresentanza delle parti	8
Articolo 28	Spese processuali	8
Articolo 29	Anticipo dei costi giudiziari	9
Articolo 30	Anticipo per l'assunzione delle prove	9
Articolo 31	Decisione sulle spese giudiziarie	9
Articolo 32	Direzione della procedura d'onore	9
Articolo 33	Sospensione della procedura d'onore	9
Articolo 34	Lingua della procedura d'onore	9
Articolo 35	Forma dei documenti allegati dalle parti	9
Articolo 36	Termini	10
Articolo 37	Inosservanza	10
<b>Titolo 2: Diritto alla prova</b> .....		<b>10</b>
Articolo 38	Aspetti generali	10
Articolo 39	Assunzione delle prove	10
Articolo 40	Apprezzamento delle prove	10
Articolo 41	Obbligo di cooperazione	11
Articolo 42	Informazione	11
Articolo 43	Diritto di rifiuto delle parti	11
Articolo 44	Diritto di rifiuto di soci SIA	11
Articolo 45	Mezzi di prova	12
Articolo 46	Testimonianza	12
Articolo 47	Documenti	12
Articolo 48	Ispezione oculare	12
Articolo 49	Perizia	12
Articolo 50	Informazioni scritte	13
Articolo 51	Interrogatorio delle parti	13
Articolo 52	Verbale di interrogatorio	13
<b>Titolo 3: Procedura dinanzi al Tribunale d'onore dei gruppi professionali</b> .....		<b>13</b>
Articolo 53	Denunce	13
Articolo 54	Comunicazione d'ufficio	13
Articolo 55	Contenuto della denuncia	13
Articolo 56	Presa di posizione	13
Articolo 57	Ulteriore scambio di allegati	14
Articolo 58	Possibilità di transazione	14
Articolo 59	Citazione al dibattimento principale	14
Articolo 60	Circolazione dell'incarto	14
Articolo 61	Prime arringhe	14
Articolo 62	Assunzione delle prove	14
Articolo 63	Nuovi fatti e prove	14
Articolo 64	Arringhe finali	14
Articolo 65	Mancata comparizione al dibattimento	14
Articolo 66	Verbale	14
Articolo 67	Decisione	15

Articolo 68	Conclusione della procedura d'onore senza decisione di merito	15
Articolo 69	Dispositivo della decisione	15
Articolo 70	Motivazione scritta	15
<b>Parte 5: Sanzioni</b>		<b>15</b>
Articolo 71	Sanzioni generali	15
Articolo 72	Sanzioni particolari	16
Articolo 73	Sanzioni non ammesse	16
Articolo 74	Commisurazione delle sanzioni	16
<b>Parte 6: Procedura di ricorso</b>		<b>16</b>
<b>Titolo 1: Appello</b>		<b>16</b>
Articolo 75	Decisioni impugnabili	16
Articolo 76	Effetto sospensivo	16
Articolo 77	Inoltro dell'appello	16
Articolo 78	Presa di posizione	17
Articolo 79	Comitato della SIA	17
Articolo 80	Procedura	17
Articolo 81	Nuovi fatti e mezzi di prova	17
Articolo 82	Decisione	17
Articolo 83	Notificazione e pubblicazione	17
Articolo 84	Contestazione davanti a tribunali statali	17
<b>Titolo 2: Reclamo</b>		<b>18</b>
Articolo 85	Ammissibilità del reclamo	18
Articolo 86	Atto di reclamo	18
Articolo 87	Presa di posizione	18
Articolo 88	Procedura	18
Articolo 89	Nuovi fatti e mezzi di prova	18
Articolo 90	Decisione	18
Articolo 91	Termine suppletivo con comminatoria di procedura d'onore	18
Articolo 92	Rifiuto d'agire	18
Articolo 93	Carattere definitivo	19
<b>Parte 7: Esecuzione</b>		<b>19</b>
Articolo 94	Esecutività	19
Articolo 95	Competenza	19
Articolo 96	Assoluzione	19
Articolo 97	Destituzione	19
Articolo 98	Esclusione	19
Articolo 99	Archiviazione	19
Articolo 100	Registro delle decisioni	19
Articolo 101	Rapporti	19
<b>Parte 8: Disposizioni finali</b>		<b>20</b>
Articolo 102	Entrata in vigore	20
Articolo 103	Applicabilità del Codice d'onore precedente	20

## Parte 1: Finalità del Codice d'onore

### Articolo 1 Finalità del Codice d'onore

In applicazione delle disposizioni statutarie sulle regole d'onore, il Codice d'onore ha lo scopo di

- a) salvaguardare l'onore professionale e la dignità dei soci della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA);
- b) di imporre le regole di un esercizio della professione eticamente irreprensibile e di una concorrenza leale;
- c) di sanzionare le violazioni di tali principi.

### Articolo 2 Oggetto del Codice d'onore

Il Codice d'onore regola esclusivamente la procedura disciplinare (di seguito procedura d'onore) della SIA nell'ambito delle regole d'onore.

## Parte 2: Regole d'onore

### Articolo 3 Comportamento conforme alle regole d'onore

Coscienziosità e fedeltà ai propri doveri

1 I soci SIA di tutte le categorie s'impegnano a svolgere la propria professione secondo scienza e coscienza e a rispettare le regole della leale concorrenza. Essi rispettano la personalità ed i diritti professionali dei loro colleghi, superiori e collaboratori.

Responsabilità professionale ed etica

2 I soci SIA di ogni categoria si impegnano a riconoscere la propria responsabilità professionale ed etica nei confronti dei propri partner d'affari, della società e dell'ambiente, così come a evidenziare tempestivamente possibili conflitti d'interesse.

Rispetto delle norme della SIA

3 I soci SIA di ogni categoria rispettano le norme della SIA.

### Articolo 4 Casi particolari

Doveri per la redazione di perizie e pareri

1 Specialmente nella redazione di perizie e pareri, i soci SIA di ogni categoria si pronunciano in modo strettamente oggettivo e secondo la loro intima convinzione, anche se ciò dovesse svantaggiarli.

Rispetto del segreto professionale

2 I soci SIA di ogni categoria rispettano in particolare il segreto aziendale dei loro partner di affari.

Nessuna accettazione di commissioni

3 I soci SIA di ogni categoria non accettano alcuna provvisione o altro beneficio da parte di terzi, al di fuori specificatamente dell'onorario che spetta loro in base alla commessa o al contratto di lavoro.

### Articolo 5 Comportamento contrario alle regole d'onore

È considerata contraria alle regole d'onore qualsiasi violazione dolosa o colposa delle regole d'onore.

## Parte 3: Organi

### Titolo 1: Consigli d'onore dei gruppi professionali

### Articolo 6 Consigli d'onore dei gruppi professionali

Composizione

1 Per ciascun gruppo professionale è previsto un Consiglio d'onore. Ciascuno di essi è composto da un presidente e da otto membri.

- Nomina 2 I gruppi professionali nominano i membri nonché il presidente con un mandato di quattro anni. Essi devono essere soci individuali della SIA e provenire in maggioranza dal relativo gruppo professionale. Va garantita un'adeguata rappresentanza delle regioni del Paese e degli orientamenti professionali.
- Rielezione 3 E ammessa la rielezione.

#### **Articolo 7 Consulente legale**

- Aspetti generali 1 I consigli d'onore dei gruppi professionali dispongono in comune di un consulente legale permanente.
- Compiti 2 Al consulente spettano in particolare i seguenti compiti: supporto nella gestione della procedura d'onore, verbalizzazione in occasione dei dibattimenti e assistenza nella redazione della decisione.
- Diritto di voto 3 Il consulente non ha diritto di voto all'interno del Consiglio d'onore e della Corte d'onore.
- Designazione e indennizzo 4 Il consulente è designato e retribuito dall'Ufficio amministrativo della SIA.

#### **Articolo 8 Tribunali d'onore dei gruppi professionali**

- Composizione 1 Per l'esecuzione di una procedura d'onore viene costituito un Tribunale d'onore del gruppo professionale, composto dal presidente e da quattro membri del relativo Consiglio d'onore, oltre che dal consulente legale. I membri del Tribunale d'onore del gruppo professionale vengono nominati dal presidente. Durante la procedura d'onore la composizione di quest'ultimo può essere modificata solo in casi eccezionali.
- Impedimento del presidente 2 In caso d'impedimento del presidente, quest'ultimo designa fra i membri del rispettivo Consiglio d'onore un sostituto che assume le competenze presidenziali per la procedura in questione.

#### **Articolo 9 Competenza**

- Competenze in caso di appartenenza ad un gruppo professionale 1 L'esecuzione della procedura d'onore spetta al Consiglio d'onore del gruppo professionale cui fa capo la parte convenuta.
- Competenze senza appartenenza ad un gruppo professionale 2 Se la parte convenuta non appartiene ad alcun gruppo professionale, è il presidente del Consiglio svizzero d'onore a decidere quale Consiglio d'onore è competente per trattare il caso. Quest'ultimo è soggetto all'obbligo di entrata in materia in base all'articolo 15.

### **Titolo 2: Consiglio svizzero d'onore**

#### **Articolo 10 Consiglio svizzero d'onore**

- Composizione 1 Il Consiglio svizzero d'onore funge da istanza superiore ai Consigli d'onore dei gruppi professionali. Esso si compone di un presidente e di almeno dieci membri.
- Nomina 2 L'assemblea dei delegati nomina i membri nonché il presidente con un mandato di quattro anni. Essi devono essere soci individuali della SIA. Va garantita un'adeguata rappresentanza delle regioni del Paese e degli orientamenti professionali.
- Rielezione 3 E ammessa la rielezione.

#### **Articolo 11 Consulente legale**

- Aspetti generali 1 Il Consiglio svizzero d'onore dispone di un consulente legale permanente.
- Compiti 2 Al consulente spettano in particolare i seguenti compiti: supporto nella gestione della procedura d'onore, verbalizzazione in occasione dei dibattimenti e assistenza nella redazione della decisione.

Diritto di voto	3 Il consulente non ha diritto di voto all'interno del Consiglio d'onore e del Tribunale d'onore.
Designazione e indennizzo	4 Il consulente è designato dal Consiglio svizzero d'onore e viene retribuito dall'Ufficio amministrativo della SIA.

**Articolo 12 Tribunale svizzero d'onore**

Composizione	1 Per l'esecuzione di una procedura d'onore davanti al Consiglio svizzero d'onore viene costituito un Tribunale svizzero d'onore, composta dal presidente e da quattro membri del Consiglio svizzero d'onore, oltre che dal consulente legale di quest'ultimo. I membri del Tribunale svizzero d'onore vengono nominati dal presidente. Durante la procedura d'onore la composizione di quest'ultimo può essere modificata solo in casi eccezionali.
Impedimento del presidente	2 In caso d'impedimento del presidente, quest'ultimo designa fra i membri del Consiglio svizzero d'onore un vicario che assume le competenze presidenziali per la procedura d'onore in questione.

**Articolo 13 Competenza per appelli e reclami**

Il Consiglio svizzero d'onore si occupa di tutti gli appelli e i reclami contro decisioni dei Tribunali d'onore dei gruppi professionali.

**Titolo 3: Disposizioni comuni**

**Articolo 14 Sede e luogo delle sedute**

Le sede dei Consigli d'onore dei gruppi professionali e del Consiglio svizzero d'onore si trova presso la sede dell'Ufficio amministrativo della SIA; le sedute possono in ogni caso tenersi in qualsiasi altro luogo in Svizzera.

**Articolo 15 Obbligo d'entrata in materia**

Ogni Consiglio d'onore e i rispettivi membri hanno l'obbligo di trattare le questioni che rientrano nelle loro competenze e che vengono loro assegnate. Restano riservate le disposizioni relative alla ricsuzione.

**Articolo 16 Segreto**

Ogni persona appartenente ai Consigli d'onore è tenuta al segreto assoluto sulle informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito di una procedura d'onore.

**Articolo 17 Volontariato**

I presidenti e i membri di tutti i Consigli d'onore svolgono le proprie funzioni a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese.

**Articolo 18 Ricsuzione**

Motivi di ricsuzione	1 Un membro del Tribunale d'onore si ricsuce se <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ha un interesse personale nella causa;</li> <li>b) ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un Tribunale d'onore in altra istanza, perito, testimone o mediatore;</li> <li>c) è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;</li> <li>d) è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;</li> </ul>
----------------------	--

<p>Obbligo di comunicazione e ricsuzione su domanda propria</p>	<p>e) è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;</p> <p>f) ha in corso una procedura civile o penale con una delle parti, o l'ha avuta nell'anno precedente l'introduzione della procedura d'onore dinanzi al Consiglio d'onore;</p> <p>g) per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.</p> <p>2 Chi opera in seno al Tribunale d'onore e si trova in un caso di possibile ricsuzione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.</p>
---	---

**Articolo 19 Ricsuzione su domanda di parte**

<p>Domanda di ricsuzione</p>	<p>1 La parte che intende ricsuare una persona che opera in seno al Tribunale d'onore deve presentare al Tribunale stesso la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricsuzione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. Il ricsuando si pronuncia sulla domanda.</p>
<p>Decisione riguardante singoli individui</p>	<p>2 In merito a istanze di ricsuzione relative al presidente, a singoli membri o al consulente giuridico, è lo stesso Tribunale d'onore a decidere, escludendo in tale occasione l'interessato e ricorrendo a un sostituto appartenente allo stesso Consiglio d'onore. I membri sostituti sono anch'essi soggetti alle regole di ricsuzione. La decisione può essere impugnata tramite appello.</p>
<p>Decisione riguardante la maggioranza o la totalità del Consiglio d'onore</p>	<p>3 In merito alle istanze di ricsuzione relative alla maggioranza o alla totalità del Consiglio d'onore di un gruppo professionale è il Consiglio svizzero d'onore a decidere, mentre in materia di ricsuzione della maggioranza o della totalità dei membri del Consiglio svizzero d'onore è competente il Comitato della SIA. La decisione ha carattere definitivo.</p>
<p>Decisione riguardante il consulente legale</p>	<p>4 In merito a istanze di ricsuzione relative al consulente legale è lo stesso Tribunale svizzero d'onore a decidere. Decide nella sua composizione originaria escludendo il consulente legale. La decisione è impugnabile con reclamo.</p>
<p>Sostituzione del presidente</p>	<p>5 Per la sostituzione del presidente viene per prima cosa nominato un nuovo membro fra gli appartenenti allo stesso Consiglio d'onore. Successivamente, i membri del Tribunale d'onore eleggono al loro interno un presidente.</p>
<p>Sostituzione di un membro</p>	<p>6 Qualora sussista un motivo di ricsuzione, il Tribunale d'onore nomina i membri fra gli appartenenti allo stesso Consiglio d'onore. I nuovi membri sono anch'essi soggetti alle regole di ricsuzione.</p>
<p>Sostituzione del consulente legale</p>	<p>7 In sostituzione del consulente legale il Tribunale d'onore nomina a propria scelta una persona che vanti la necessaria formazione in campo giuridico. Tali consulenti ad hoc sono anch'essi soggetti alle regole di ricsuzione.</p>
<p>Onorario del consulente ad hoc</p>	<p>8 Qualora il motivo della ricsuzione del consulente legale risieda nella sua dipendenza economica da un organo societario della SIA, le parti sono tenute a sostenere l'onorario del consulente ad hoc, versando un corrispondente anticipo sulle spese stabilito dal Tribunale d'onore, aumentandolo su richiesta.</p>

**Articolo 20 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricsuzione**

Le procedure cui ha partecipato una persona tenuta a ricsuarsi sono annullate e ripetute se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricsuzione. Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.

#### **Parte 4: Procedura d'onore**

##### **Titolo 1: Disposizioni generali**

<b>Articolo 21</b>	<b>Interesse di categoria</b>
Aspetti generali	1 Viene avviata una procedura d'onore qualora venga denunciata una violazione contro le regole d'onore e sussista un interesse di categoria al giudizio della stessa.
Dimissioni dalla SIA	2 Una procedura d'onore viene portata a termine anche nel caso in cui la parte convenuta si dimetta dalla SIA durante il suo svolgimento.
Ritiro della denuncia e transazione	3 Se la denuncia è ritirata ad un qualsiasi stadio della procedura d'onore o se le parti giungono a un accordo senza l'intervento del Tribunale d'onore, quest'ultimo può in ogni caso portare a termine la procedura e giungere a una decisione.
<b>Articolo 22</b>	<b>Perenzione</b>
	Non si entrerà nel merito di denunce di comportamento rilevante ai fini delle regole d'onore qualora i fatti contestati siano avvenuti oltre due anni prima rispetto alla presentazione della denuncia.
<b>Articolo 23</b>	<b>Principio di indagine</b>
	Il Tribunale d'onore accerta d'ufficio i fatti, definendo modalità e misura delle indagini senza essere vincolato alle istanze probatorie delle parti.
<b>Articolo 24</b>	<b>Applicazione d'ufficio delle regole d'onore</b>
	Il Tribunale d'onore applica d'ufficio le regole d'onore.
<b>Articolo 25</b>	<b>Diritto di essere sentiti</b>
Aspetti generali	1 Le parti hanno il diritto di essere sentite.
Esame degli atti	2 Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, in ogni stadio della procedura d'onore. Gli atti possono essere rilasciati solo con l'autorizzazione del presidente del Tribunale d'onore.
<b>Articolo 26</b>	<b>Pubblicità della procedura d'onore</b>
	L'intera procedura d'onore si svolge a porte chiuse.
<b>Articolo 27</b>	<b>Rappresentanza delle parti</b>
Principio	1 Nella procedura d'onore non sono ammessi rappresentanti né accompagnatori.
Eccezione	2 In casi straordinari, ossia per motivi di salute o linguistici, il Tribunale d'onore può autorizzare nell'interesse della procedura d'onore un accompagnamento limitato, e questo da parte di una persona senza formazione giuridica. La parte accompagnata ha da sopportare i costi durante la procedura d'onore.
<b>Articolo 28</b>	<b>Spese processuali</b>
Concetto	1 Le spese processuali sono: a) I forfait per la decisione (tassa decisione); b) i costi per l'assunzione delle prove; c) i costi per l'accompagnamento straordinario.
Principi di calcolo	2 Le spese processuali vengono quantificate secondo l'importanza della procedura, il tempo impiegato e la mole di lavoro.

<b>Articolo 29</b>	<b>Anticipo dei costi processuali</b>
Aspetti generali	1 Il Tribunale d'onore del gruppo professionale può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili. Il Tribunale svizzero d'onore professionale può esigere che la parte ricorrente anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili.
Conseguenze in caso di mancato versamento	2 Il Tribunale d'onore impartisce un termine per il pagamento dell'anticipo. Se l'anticipo non è pagato nemmeno entro un termine suppletorio, il Tribunale d'onore non entra nel merito della denuncia e/o del ricorso.
Esenzione dall'obbligo del versamento dell'anticipo	3 Il Tribunale d'onore può eccezionalmente esentare parzialmente o totalmente una delle parti dall'obbligo di versamento dell'anticipo.
<b>Articolo 30</b>	<b>Anticipo per l'assunzione delle prove</b>
Aspetti generali	1 Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste. Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l'assunzione di prove richieste da entrambe.
Conseguenze in caso di mancato versamento	2 L'anticipo non pagato da una parte può essere versato dall'altra; nel caso contrario, l'assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il Tribunale assume d'ufficio le prove.
<b>Articolo 31</b>	<b>Decisione sulle spese giudiziarie</b>
Definizione	1 Il Tribunale d'onore determina d'ufficio le spese della procedura d'onore nella propria decisione e le ripartisce.
Imputazione	2 Il consiglio d'onore può imputare le spese della procedura d'onore a carico di una o di entrambe le parti o della SIA.
Indennità alle parti	3 Non sono assegnate indennità alle parti.
<b>Articolo 32</b>	<b>Direzione della procedura d'onore</b>
	Il presidente del Tribunale d'onore dirige la procedura d'onore, emanando le necessarie disposizioni mirate al rapido svolgimento della stessa.
<b>Articolo 33</b>	<b>Sospensione della procedura d'onore</b>
Aspetti generali	1 Se è pendente una procedura penale o civile dinanzi a un tribunale ordinario basata sui fatti che hanno portato alla denuncia, il Tribunale d'onore sospende la propria procedura d'onore fino a quando non sia emessa una decisione cresciuta in giudicato. Le parti devono informare costantemente il Consiglio d'onore sullo stato della procedura giudiziaria e presentare ogni decisione in modo spontaneo e tempestivo.
Reclamo	2 La sospensione o la mancata ripresa della procedura d'onore può essere impugnata tramite appello in caso di denegata o ritardata giustizia.
<b>Articolo 34</b>	<b>Lingua della procedura d'onore</b>
	La procedura d'onore si svolge nella lingua ufficiale svizzera in cui è redatta la denuncia.
<b>Articolo 35</b>	<b>Forma dei documenti allegati dalle parti</b>
	Tutti i documenti allegati dalle parti devono essere allestiti in forma cartacea, firmati e in triplice copia, di cui una per il Tribunale d'onore e le altre per ciascuna delle controparti; altrimenti il Tribunale può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.

**Articolo 36 Termini**

Inizio e fine del decorri-  
mento del termine

1 I termini, il cui inizio dipende da una comunicazione o dal realizzarsi di un evento, cominciano a decorrere dal giorno seguente la comunicazione o l'evento. Se l'ultimo giorno di un termine cade su un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale, il termine scade il giorno feriale seguente.

Osservanze

2 Le petizioni devono essere inoltrate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso il Tribunale d'onore o presso la Posta Svizzera all'indirizzo del Tribunale d'onore. Il termine per il pagamento di una somma di denaro è rispettato, se il montante è pagato al più tardi l'ultimo giorno del termine presso la Posta Svizzera a favore del Tribunale d'onore o se è addebitato in Svizzera su un conto bancario o postale.

Proroga

3 I termini possono essere prorogati per motivi pertinenti, se al Tribunale d'onore viene inoltrata una richiesta prima del decorrimento del termine.

**Articolo 37 Inosservanza**

Aspetti generali

1 Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.

Conseguenze dell'inosservanza

2 Salvo qualora diversamente disposto dal Codice d'onore, la procedura d'onore continua il proprio corso senza l'atto processuale così omesso.

Inoltro di documenti scritti

3 Qualora una delle parti ometta la presentazione di una memoria scritta, per il cui inoltro il Tribunale d'onore ha assegnato un termine, la Corte d'onore stabilisce un breve termine suppletivo e la istruisce sulle conseguenze dell'omissione. Allo scadere del termine processuale, la procedura d'onore continua il suo corso senza l'atto omesso.

**Titolo 2: Diritto alla prova**

**Articolo 38 Aspetti generali**

Oggetto della prova

1 Oggetto della prova sono i fatti controversi rilevanti ai fini del Codice d'onore.

Diritto alla prova

2 Ogni parte può pretendere che il Tribunale d'onore assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. La Corte prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale.

Prove raccolte d'ufficio

3 Il Tribunale d'onore può raccogliere d'ufficio le prove.

**Articolo 39 Assunzione delle prove**

Aspetti generali

1 Di regola le prove devono essere assunte dal Tribunale d'onore al completo e in presenza delle parti. Queste ultime devono essere informate per tempo della data di un'eventuale ispezione o audizione.

Tutela di interessi degni di protezione

2 Se l'assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d'affari, il Tribunale d'onore prende i provvedimenti necessari a loro tutela.

**Articolo 40 Apprezzamento delle prove**

Il Tribunale d'onore fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In particolare, esso ha il diritto di rifiutare dei mezzi di prova che, tenuto conto degli atti e delle proprie conoscenze sul caso, siano giudicati superflui.

#### **Articolo 41**    **Obbligo di cooperazione**

Le parti e i soci SIA sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove. Devono in particolare

- a) in qualità di parte o testimone, dire la verità;
- b) produrre documenti; è eccettuata la corrispondenza degli avvocati, per quanto relativa alla rappresentanza professionale di una parte o di terzi;
- c) tollerare l'ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.

#### **Articolo 42**    **Informazione**

Il Tribunale d'onore informa la parti e i soci SIA sull'obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione. Le prove acquisite senza che gli interessati siano stati istruiti sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, salvo qualora l'interessato vi acconsenta o il caso in cui il rifiuto non sarebbe stato legittimo.

#### **Articolo 43**    **Diritto di rifiuto delle parti**

Rischio di perseguimento legale  
o di responsabilità civile

1 Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora

- a) esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell'articolo 19;
- b) si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l'articolo 321 del Codice penale; sono eccettuati i revisori.

Altri segreti legalmente protetti

2 I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

Rifiuto indebito di una parte

3 Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, la Corte d'onore ne tiene conto nell'apprezzamento delle prove.

#### **Articolo 44**    **Diritto di rifiuto di soci SIA**

Diritto assoluto di rifiuto

1 Un socio SIA può rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione se

- a) è o è stato sposato, vive o ha vissuto in unione domestica registrata, oppure convive di fatto con una delle parti;
- b) ha figli in comune con una parte;
- c) è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
- d) è genitore affiliante, affiliato o fratello o sorella affiliato di una parte;
- e) è tutore o curatore di una parte.

I fratellastri e le sorellastre sono equiparati a fratelli e sorelle.

Diritto relativo di rifiuto

2 Un socio SIA può rifiutarsi di cooperare

- a) all'accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi del capoverso 1 al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente;
- b) nella misura in cui si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l'articolo 321 del Codice penale; sono eccettuati i revisori. A eccezione di avvocati ed ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare il terzo che sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità;
- c) all'accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell'articolo 110 capoverso 3 CP o membro di un'autorità; egli è però tenuto a deporre se

- sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall'autorità a lui preposta;
- d) quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività di ombudsman o mediatore;
- e) quando fosse chiamato a deporre in merito all'accertamento dell'identità dell'autore o all'accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico oppure un suo ausiliare.
- Altri segreti legalmente protetti 3 I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

**Articolo 45 Mezzi di prova**

Sono ammessi come mezzi di prova:

- a) La testimonianza;
- b) i documenti;
- c) l'ispezione oculare;
- d) la perizia;
- e) le informazioni scritte;
- f) l'interrogatorio.

**Articolo 46 Testimonianza**

Aspetti generali  
Interrogatorio

- 1 Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.
- 2 Il Tribunale d'onore interroga i testimoni; le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande complete.

**Articolo 47 Documenti**

Aspetti generali  
Copie

- 1 Sono documenti gli atti come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.
- 2 Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell'autenticità, il Tribunale d'onore o una parte può esigere la produzione dell'originale o di una copia certificata autentica.

**Articolo 48 Ispezione oculare**

Aspetti generali  
Verbale

- 1 La Corte d'onore può ordinare un'ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.
- 2 L'ispezione è verbalizzata. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici.

**Articolo 49 Perizia**

Aspetti generali  
Motivi di ricsuzione  
Svolgimento della procedura di consultazione  
Forma

- 1 La Corte d'onore può richiedere una o più perizie.
- 2 Ai periti si applicano i motivi di ricsuzione previsti per gli appartenenti alla Corte d'onore.
- 3 La Corte d'onore nomina il perito, lo istruisce e formula i quesiti da chiarire. Sente dapprima le parti e dà loro in particolare modo l'opportunità di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche o aggiunte.
- 4 I periti rendono di regola la propria perizia per iscritto. Se sono sentiti oralmente si applicano le prescrizioni circa i testimoni.

**Articolo 50 Informazioni scritte**

La Corte d'onore può raccogliere informazioni scritte presso terzi se un esame testimoniale non appare necessario.

**Articolo 51 Interrogatorio delle parti**

La Corte d'onore può interrogare una o entrambe le parti. Queste ultime sono tenute a rispondere in maniera veritiera.

**Articolo 52 Verbale di interrogatorio**

Le deposizioni delle parti, dei testimoni e dei periti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale. I verbali delle udienze devono recare data e firma della persona che ha reso la deposizione e del presidente del Tribunale d'onore.

**Titolo 3: Procedura dinanzi al Tribunale d'onore dei gruppi professionali**

**Articolo 53 Denunce**

Aspetti generali

1 Autorizzati a depositare una denuncia contro uno o più soci della SIA, citati nominalmente e soggetti alle regole d'onore, per un comportamento contrario alle regole d'onore sono

- a) ogni socio della SIA;
- b) ogni gremio della SIA a eccezione dei Consigli d'onore;
- c) ogni terzo.

Presentazione

2 La denuncia deve essere presentata in forma scritta all'Ufficio amministrativo della SIA. Quest'ultimo la trasmette immediatamente al Consiglio d'onore competente.

**Articolo 54 Comunicazione d'ufficio**

Nel caso in cui un Consiglio d'onore nell'ambito delle sue attività venga a conoscenza di una possibile infrazione alle regole d'onore, non ancora denunciata alla SIA, lo comunica al Comitato della SIA. Quest'ultimo decide in merito a opportunità e modalità di presentazione di una denuncia per comportamento contrario alle regole d'onore.

**Articolo 55 Contenuto della denuncia**

La denuncia contiene

- a) la precisa citazione delle parti;
- b) una breve esposizione di tutti i fatti che vengono imputati alla parte convenuta;
- c) l'indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
- d) la data e la firma;
- e) i documenti disponibili chiamati a fungere da mezzi di prova;
- f) un elenco dei mezzi di prova.

**Articolo 56 Presa di posizione**

Aspetti generali

1 La Corte d'onore recapita alla parte convenuta una copia della denuncia e le concede un termine adeguato per la presentazione di una presa di posizione scritta.

Contenuto

2 Per la presa di posizione si applica l'articolo 55 per analogia. La parte convenuta deve in particolare esporre nel dettaglio quali fatti affermati dalla parte attrice vengono riconosciuti o contestati.

<b>Articolo 57</b>	<b>Ulteriore scambio di allegati</b>	Le parti hanno diritto ad una replica e ad una duplice scritte.
<b>Articolo 58</b>	<b>Possibilità di transazione</b>	Al termine della corrispondenza scritta, il presidente del Tribunale d'onore può cercare di conciliare le parti, qualora alla risoluzione della procedura d'onore attraverso una transazione non si oppone un interesse superiore della SIA. Il presidente ha facoltà di coinvolgere il consulente legale.
<b>Articolo 59</b>	<b>Citazione al dibattimento principale</b>	1 Le parti vengono citate al dibattimento principale. Il termine di citazione è di almeno dieci giorni. 2 Le parti devono comparire personalmente di fronte al Tribunale d'onore.
Aspetti generali		
Invito personale		
<b>Articolo 60</b>	<b>Circolazione dell'incarto</b>	Prima del dibattimento, l'incarto circola fra i membri del Tribunale d'onore.
<b>Articolo 61</b>	<b>Prime arringhe</b>	1 Aperto il dibattimento, le parti espongono le loro pretese e le motivano. 2 Il Tribunale d'onore dà loro l'opportunità di replicare e duplicare.
Aspetti generali		
Replica e duplice		
<b>Articolo 62</b>	<b>Assunzione delle prove</b>	Terminate le arringhe, il Tribunale d'onore assume le prove.
<b>Articolo 63</b>	<b>Nuovi fatti e prove</b>	Il Tribunale d'onore può considerare nuovi fatti e prove.
<b>Articolo 64</b>	<b>Arringhe finali</b>	Chiusa l'assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. L'attore si esprime per primo. Il Tribunale d'onore dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta.
<b>Articolo 65</b>	<b>Mancata comparizione al dibattimento</b>	1 Se una parte ingiustificatamente non compare, il Tribunale d'onore prende in considerazione gli atti e può porre alla base della propria decisione le allegazioni della parte comparsa. 2 Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto, salvo il caso in cui sussista in merito un interesse superiore della SIA.
Mancata comparizione di una parte		
Mancata comparizione di entrambe le parti		
<b>Articolo 66</b>	<b>Verbale</b>	1 Il Tribunale d'onore redige un verbale del dibattimento principale e di ogni ulteriore udienza. Lo stesso contiene a) il luogo e la data dell'udienza; b) la composizione del Tribunale d'onore; c) le parti presenti all'udienza; d) le eventuali istanze e chiarimenti presentati dalle parti; e) le eventuali disposizioni del Tribunale d'onore; f) la firma del verbalizzante.
Contenuti e forma		

	Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti.
Rettifiche del verbale	2 Sulle richieste di rettifica del verbale decide il Tribunale d'onore.
<b>Articolo 67</b>	<b>Decisione</b>
Aspetti generali	1 Se la causa è matura per il giudizio, la procedura d'onore si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito. La decisione di merito può essere di assoluzione o colpevolezza.
Discussione della decisione	2 Il Tribunale d'onore delibera in camera di consiglio.
Presa della decisione	3 Il Tribunale d'onore statuisce a maggioranza.
<b>Articolo 68</b>	<b>Conclusione della procedura d'onore senza decisione di merito</b>
	In caso di decesso della parte convenuta mentre la procedura d'onore è in corso, o qualora il Tribunale d'onore stabilisca dopo l'apertura della stessa che il fatto alla base della denuncia è decaduto, la Corte stessa procede allo stralcio della procedura. Tale decisione può essere impugnata tramite appello.
<b>Articolo 69</b>	<b>Dispositivo della decisione</b>
Comunicazione per iscritto	1 Il Tribunale d'onore comunica il dispositivo della decisione per iscritto alle parti e al Comitato della SIA entro sette giorni dal dibattimento principale.
Comunicazione orale	2 Al termine del dibattimento principale il Tribunale d'onore può comunicare e motivare brevemente la propria decisione alle parti in forma orale.
Contenuto	3 Il dispositivo della decisione contiene <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la designazione e la composizione del Tribunale d'onore;</li> <li>b) il luogo e la data in cui è stata pronunciata;</li> <li>c) la designazione delle parti;</li> <li>d) la decisione di assoluzione o di colpevolezza con l'indicazione dei doveri d'onore scritti o non scritti che sono stati violati;</li> <li>e) le sanzioni decise in caso di colpevolezza;</li> <li>f) la liquidazione delle spese;</li> <li>g) l'indicazione delle persone a cui la decisione deve essere comunicata;</li> <li>h) l'indicazione dei mezzi di impugnazione;</li> <li>i) le firme del presidente del Tribunale d'onore e del consulente legale.</li> </ul>
<b>Articolo 70</b>	<b>Motivazione scritta</b>
	La decisione deve essere motivata in forma scritta entro 30 giorni dalla spedizione del dispositivo. La motivazione scritta deve essere notificata alle parti e al Comitato della SIA.

## Parte 5: Sanzioni

<b>Articolo 71</b>	<b>Sanzioni generali</b>
Aspetti generali	1 In caso di colpevolezza possono essere pronunciate le seguenti sanzioni di carattere generale: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ammonimento;</li> <li>b) biasimo senza pubblicazione negli organi della SIA;</li> <li>c) biasimo con pubblicazione del dispositivo negli organi della SIA;</li> <li>d) biasimo con destituzione dalle funzioni esercitate in seno alla SIA e divieto di assumerne di nuove per un periodo determinato, ma per tre anni al massimo, senza pubblicazione negli organi della SIA;</li> </ul>

	e) biasimo con destituzione dalle funzioni esercitate in seno alla SIA e divieto di assumerne di nuove per un periodo determinato, ma per tre anni al massimo, con pubblicazione negli organi della SIA;
	f) esclusione permanente dalla SIA con pubblicazione del dispositivo negli organi della SIA.
Accumulo di sanzioni	2 Le sanzioni generali non possono essere cumulate.
<b>Articolo 72 Sanzioni particolari</b>	
Divieto di assunzione della carica di membro di una giuria	1 Se è stata commessa una violazione dei regolamenti SIA in vigore concernenti i concorsi, cumulativamente a una sanzione generale può essere comminato il divieto a tempo indeterminato di assumere la carica di membro della giuria in un concorso. Tale divieto deve essere pubblicato negli organi della SIA.
Comminatoria di esclusione dalla SIA	2 Qualora venga disposta una sanzione, la decisione può essere contemporaneamente munita della comminatoria dell'esclusione a titolo permanente dalla SIA in caso di contravvenzione alla decisione. In siffatta evenienza deve essere condotta una nuova procedura d'onore tenendo conto dell'avvenuta comminatoria dell'esclusione.
<b>Articolo 73 Sanzioni non ammesse</b>	
	Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle sopra elencate.
<b>Articolo 74 Commisurazione delle sanzioni</b>	
	Nel caso di una decisione di colpevolezza, le sanzioni vanno fissate tanto in funzione della gravità oggettiva dell'infrazione che della misura della colpa.
<b>Parte 6: Procedura di ricorso</b>	
<b>Titolo 1: Appello</b>	
<b>Articolo 75 Decisioni impugnabili</b>	
	Le decisioni e le delibere di ricusazione del Tribunale d'onore di un gruppo professionale possono essere impugnate dalle parti e dal Comitato della SIA tramite appello al Consiglio svizzero d'onore.
<b>Articolo 76 Effetto sospensivo</b>	
	L'appello preclude, limitatamente alle conclusioni, la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione impugnata.
<b>Articolo 77 Inoltro dell'appello</b>	
Termine e forma	1 L'appello deve essere inoltrato in forma scritta all'Ufficio amministrativo della SIA, all'attenzione del Consiglio svizzero d'onore, entro 30 giorni dalla notificazione della motivazione della decisione. Dev'essergli allegata la decisione impugnata.
Contenuto	2 La parte che presenta l'appello deve indicare a) quali punti della decisione intende impugnare; b) quali sono i motivi a sostegno di una decisione diversa; c) quali sono mezzi di prova invocati.
Inadempienza dei requisiti	3 Qualora la richiesta presentata non soddisfi i requisiti, il Tribunale svizzero d'onore richiede alla parte appellante la loro rettifica entro un breve termine suppletivo. Qualora alla scadenza del termine la documentazione continui a non soddisfare i requisiti, la Corte svizzera d'onore non entra nel merito dell'appello.

<b>Articolo 78</b>	<b>Presa di posizione</b> Il Tribunale svizzero d'onore fa pervenire l'appello all'altra parte, o a entrambe le parti nel caso in cui sia il Comitato della SIA presentarlo, richiedendo una presa di posizione scritta. Il termine per la presentazione di quest'ultima è pari a 30 giorni.
<b>Articolo 79</b>	<b>Comitato della SIA</b> Il Comitato della SIA partecipa alla procedura dinanzi alla Corte svizzera d'onore solo e soltanto nella misura in cui esso sia ricorso in appello contro la decisione di prima istanza del Consiglio d'onore di un gruppo professionale.
<b>Articolo 80</b>	<b>Procedura</b> Le prescrizioni di cui alla parte 4 sulla procedura d'onore sono applicabili per analogia. Il Tribunale svizzero d'onore può tenere udienza o decidere in base agli atti.
<b>Articolo 81</b>	<b>Nuovi fatti e mezzi di prova</b> Il Tribunale svizzero d'onore può prendere in considerazione nuovi fatti e mezzi di prova.
<b>Articolo 82</b>	<b>Decisione</b> 1 Il Tribunale svizzero d'onore può a) confermare il giudizio impugnato; b) statuire nuovamente; c) annullare la decisione impugnata oppure la disposizione ordinatoria e rinviare la causa alla giurisdizione inferiore. Qualora il Tribunale svizzero d'onore emetta una nuova decisione, deciderà anche in merito alle spese di dibattimento della procedura d'onore di prima istanza.
Carattere definitivo	2 Le decisioni del Tribunale svizzero d'onore sono definitive, fatta salva la persecuzione del caso dinanzi a un tribunale statale.
<b>Articolo 83</b>	<b>Notificazione e pubblicazione</b> 1 Il Tribunale svizzero d'onore notifica la propria decisione alle parti. 2 La decisione viene inoltre comunicata a) al presidente del Tribunale d'onore che ha emesso la decisione di prima istanza; b) al Comitato della SIA qualora lo stesso non abbia di per sé preso parte alla procedura dinanzi al Tribunale svizzero d'onore.
<b>Articolo 84</b>	<b>Contestazione davanti a tribunali statali</b> 1 Una contestazione delle decisioni del Tribunale svizzero d'onore dinanzi a un tribunale statale deve essere fatta alla sede della SIA con un'azione diretta contro la SIA e non contro il Consiglio svizzero d'onore o i suoi membri. 2 Se una decisione del Tribunale svizzero d'onore è annullata da un tribunale statale, lo stesso Tribunale può riprendere la procedura d'onore eliminando i punti contestati dal tribunale e prendere una nuova decisione. Le prescrizioni di cui alla parte 4 sulla procedura d'onore sono applicabili per analogia.
Riapertura della procedura d'onore	

## **Titolo 2: Reclamo**

### **Articolo 85 Ammissibilità del reclamo**

I casi di denegata e ritardata giustizia possono essere oggetto di reclamo a opera delle parti o del Comitato della SIA.

### **Articolo 86 Atto di reclamo**

Presentazione 1 L'atto scritto di reclamo deve essere presentato all'Ufficio amministrativo della SIA, all'attenzione del Consiglio svizzero d'onore, in triplice copia.

Contenuto 2 Il reclamo deve indicare le domande formulate nonché una breve motivazione.

Inadempienza dei requisiti 3 Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti, il Tribunale svizzero d'onore richiede la loro rettifica entro un breve termine suppletivo. Nel caso in cui alla scadenza del termine la documentazione continui a non soddisfare i requisiti, il Tribunale svizzero d'onore non entra nel merito del reclamo.

### **Articolo 87 Presa di posizione**

Il Tribunale svizzero d'onore fa pervenire il reclamo al Consiglio d'onore del gruppo professionale contro il quale lo stesso è rivolto così come all'altra parte coinvolta, richiedendo una presa di posizione scritta e fissando un termine adeguato per la presentazione della stessa.

### **Articolo 88 Procedura**

Il Tribunale svizzero d'onore decide sulla base degli atti.

Le prescrizioni di cui alla parte 4 sulla procedura d'onore sono applicabili per analogia.

### **Articolo 89 Nuovi fatti e mezzi di prova**

Il Tribunale svizzero d'onore può prendere in considerazione nuovi fatti e mezzi di prova.

### **Articolo 90 Decisione**

Il Tribunale svizzero d'onore può accogliere o respingere il reclamo. Qualora lo accolga, concede al Tribunale d'onore del gruppo professionale un termine adeguato per trattare la questione.

### **Articolo 91 Termine suppletivo con comminatoria di procedura d'onore**

Qualora il Tribunale d'onore del gruppo professionale non emetta la propria decisione entro il termine stabilito, il Tribunale svizzero d'onore accorda un breve termine suppletivo con comminatoria di apertura di una procedura d'onore contro i membri inadempienti del Tribunale d'onore del gruppo professionale in caso di mancato rispetto dello stesso.

### **Articolo 92 Rifiuto d'agire**

Destituzione 1 Se il Tribunale d'onore del gruppo professionale non prende la propria decisione nel termine impartito senza valido motivo, il Tribunale svizzero d'onore informa il Consiglio del gruppo professionale. Quest'ultimo procede all'apertura immediata della procedura di destituzione dei membri del Tribunale d'onore del gruppo professionale e completa il Tribunale d'onore per elezione.

Membri del consiglio negligenti 2 Il Consiglio svizzero d'onore apre una procedura contro i membri del Tribunale d'onore del gruppo professionale negligenti.

**Articolo 93 Carattere definitivo**

In tutti i casi di reclamo le decisioni del Tribunale svizzero d'onore hanno carattere definitivo.

**Parte 7: Esecuzione**

**Articolo 94 Esecutività**

Una decisione è esecutiva quando è cresciuta in giudicato.

**Articolo 95 Competenza**

L'esecuzione di tutte le decisioni del Tribunale d'onore cresciute in giudicato è compito dell'Ufficio amministrativo della SIA.

**Articolo 96 Assoluzione**

Su istanza della parte convenuta il dispositivo di assoluzione deve essere diffuso negli organi della SIA.

**Articolo 97 Destituzione**

Se la sanzione consiste nella destituzione da una funzione esercitata in seno alla SIA, il dispositivo della decisione deve essere comunicato all'istanza che ha nominato la persona destituita.

**Articolo 98 Esclusione**

Qualora la sanzione comporti l'esclusione dalla SIA, il dispositivo della decisione deve essere comunicato ai presidenti delle sezioni della SIA e delle associazioni di specialisti SIA di cui il socio escluso faceva parte.

**Articolo 99 Archiviazione**

L'Ufficio amministrativo della SIA riceve dai Tribunali d'onore tutti gli atti immediatamente dopo la chiusura della procedura d'onore ai fini della loro archiviazione.

**Articolo 100 Registro delle decisioni**

Tenuta

1 L'Ufficio amministrativo della SIA tiene un registro di tutte le decisioni pronunciate dai Tribunali d'onore. Quest'ultimo contiene i dispositivi e i seguenti dati relativi alla procedura d'onore: ricezione della denuncia, trasmissione al Consiglio d'onore competente, recapito del dispositivo, recapito della motivazione scritta, ricezione di un ricorso, decisione sul ricorso, crescita in giudicato, misure esecutive, archiviazione degli atti.

Diritto parziale di consultazione

2 I soci SIA possono prendere visione del registro presso la sede dell'Ufficio amministrativo della SIA. Non vengono rilasciati estratti scritti del registro. Il diritto di consultazione decade dopo cinque anni dalla crescita in giudicato delle decisioni.

Diritto totale di consultazione

3 I Consigli d'onore possono consultare il registro senza limitazioni temporali.

**Articolo 101 Rapporti**

Rapporti dei Consigli d'onore

1 I Consigli d'onore redigono ogni anno, all'attenzione dell'Ufficio amministrativo della SIA, una statistica sui nuovi casi pervenuti e trattati, nonché un rapporto riassuntivo sulle procedure svolte.

Rapporti dell'Ufficio amministrativo della SIA

2 L'Ufficio amministrativo della SIA presenta annualmente al Comitato della SIA un rapporto riassuntivo sulle attività svolte dai Consigli d'onore.

## **Parte 8: Disposizioni finali**

### **Articolo 102 Entrata in vigore**

Il presente Codice d'onore, approvato dall'Assemblea dei delegati tenutasi in data 23 maggio 2014 a Soletta, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

### **Articolo 103 Applicabilità del Codice d'onore precedente**

Per le procedure già in corso all'entrata in vigore del presente Codice d'onore fa fede il precedente Codice d'onore fino alla decisione definitiva eventualmente spettante al Tribunale svizzero d'onore.



